

Regione Calabria
ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 273

Istituzione zona di protezione e sorveglianza per l'influenza aviaria – Applicazione misure sanitarie. Ordinanza Ministro del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che in data 18/12/2008 è stata accertata la presenza di un focolaio di Influenza Aviaria sierotipo H7, presso l'allevamento avicolo del Signor Dinardo Antonino codice aziendale 021VV150, sito in via Dattolella ricadente nel comune di Mileto (VV), refertato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 7906 del 19 giugno 2008, relativo al Piano Regionale di sorveglianza degli allevamenti avicoli per l'anno 2008.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la nota prot. DGAVA. VIII/588/p-i.8d/108 del 10/2/2006 «Linee guida sulla sorveglianza epidemiologica e strategia di intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia».

VISTA la Legge regionale 25/04 Statuto della Regione Calabria.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11/2/2006 recante «Misure urgenti di protezione per i casi di Influenza Aviaria ad alta Patogenicità negli uccelli selvatici» emanata con la nota prot. DGAVA. XIII/5898/p-i.8d/108 dell'11/2/2006.

VISTA la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari possono mutare e pertanto determinare epidemie di particolare gravità, in particolare nelle aree ad alta densità di allevamenti avicoli.

Che è indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

CONSIDERATO che tali misure a carattere contingibile e urgente potranno essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio.

RITENUTO indispensabile procedere all'applicazione di adeguate misure di protezione nelle aree territoriali a rischio di infezione ricadenti in un raggio di km 3 dalla sede del focolaio.

RITENUTO necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti nell'area a rischio di infezione ricadenti in un raggio di km 10 dalla sede del focolaio.

ORDINA

Art. 1

Presso l'allevamento del Sig. Dinardo Antonio Cod. Az. 021VV150, sito in via Dattolella nel comune di Mileto «VV» sono istituite:

— una zona di protezione coinvolgente i territori dei Comuni ricadenti in un raggio di Km 3 dal focolaio;

— una zona di sorveglianza coinvolgente i territori dei comuni ricadenti in un raggio di Km 10 dal focolaio.

Art. 2

Misure da applicare nell'azienda sede di focolaio e nella zona di Protezione

È fatto obbligo di provvedere a quanto segue:

1) abbattimento dei volatili presenti nell'allevamento infetto e distruzione di tutte le uova;

2) rintraccio e distruzione delle uova commercializzate durante il periodo presunto di incubazione;

3) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

4) ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;

5) indagine epidemiologica effettuata del Servizio veterinario competente per territorio;

6) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

7) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione; in deroga a quanto al divieto di cui al presente punto 8) l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di:

a) pollame da macello;

b) pollame vivo destinato a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;

c) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicu-

rezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

d) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

e) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;

f) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di oprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

g) uova destinate alla distruzione;

8) distruzione delle carcasse;

9) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

10) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;

11) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche dalle aziende. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

12) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere;

13) sono vietati mercati, fiere, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;

14) non vengono rilasciati pollami o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico;

15) divieto di praticare la caccia di uccelli selvatici.

Art. 3

Misure da applicare per la zona di Sorveglianza

In tutte le aziende commerciali presenti nella zona di sorveglianza dovranno essere effettuati controlli sierologici (20 campioni di sangue da distribuirsi nei vari capannoni/unità produttive) e virologici (10 tamponi cloacali e 10 tamponi tracheali) nel minor tempo possibile e comunque prima di autorizzare la movimentazione degli animali.

Art. 4

Durata delle misure

Le misure di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e comunque fino a che l'Autorità regionale, sentito il parere dell'IZS delle Venezie, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione della malattia.

Art. 5

Ulteriori misure

L'Autorità regionale, anche sentito il parere dell'IZS delle Venezie, può adottare ulteriori misure sanitarie per prevenire la diffusione della malattia.

Art. 6

Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'art. 16 del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225.

Catanzaro, li 22 dicembre 2008

Il Presidente
On. Agazio Loiero

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2009, n. 11

Misure di profilassi nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS). Istituzione zona di protezione e sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PRESO atto che nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria di Locri, è insorto n. 1 focolaio di malattia vescicolare dei suini (MVS).

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità alle vigenti disposizioni, al fine di impedire la diffusione della malattia.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320.

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995, n. 98.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218.

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista «A» dell'OIE.

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consi-